

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Dott.ssa Manuela Conci
Dott. Giulio Quaresima
Dott. Stefano Angeli
Dott. Mirko Micheletti
Dott. Massimo Canal
Dott. Daniel Nones

GENTILE CLIENTE

Circolare del 17/01/2025

OGGETTO: Legge di bilancio 2025

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 la Legge n. 207 del 30.12.2024 (c.d. "Legge di Bilancio 2025"). Di seguito le principali novità.

AGGIORNAMENTI IRPEF

Vengono messe a regime le disposizioni in materia di **scaglioni e aliquote IRPEF** in vigore già a decorrere dall'anno fiscale 2024¹. In pratica sono stati accorpati i primi due scaglioni, prevedendo un'unica aliquota pari al 23% fino a 28.000,00 euro di reddito imponibile.

È stato introdotto un nuovo meccanismo di **riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti** (in sostituzione del previgente esonero della quota contributiva IVS previsto per gli anni 2022, 2023 e 2024) che si basa sul riconoscimento da parte del sostituto d'imposta/datore di lavoro di un "bonus" (in caso di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro) o di un'ulteriore detrazione (in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma inferiore a 40.000 euro).

Dall'anno 2025 viene introdotto un tetto massimo complessivo di spese/oneri detraibili in presenza di reddito complessivo superiore a 75.000 euro. La limitazione riguarda tutti gli oneri detraibili, comprese le spese per interventi edilizi, ad eccezione delle rate riferite agli anni precedenti al 2025 e delle spese sanitarie.

FRINGE BENEFIT

Viene confermato per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 il limite di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico) della soglia di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (**fringe benefit**) ai lavoratori dipendenti.

È stata modificata la disciplina relativa alle **auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**. In particolare, la nuova disposizione prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1.1.2025, il fringe benefit sia calcolato sulla base della tipologia di veicolo indipendentemente dalla classe di inquinamento: per i veicoli elettrici si assume il 10% dell'importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, per i veicoli ibridi plug-in il 20% e per gli altri veicoli il 50%.

DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

Vengono rimodulate le detrazioni fiscali previste per gli interventi edilizi. Per tutti gli interventi (ad eccezione del superbonus e del bonus barriere ex artt. 119 e 121-ter DL 34/2020 che mantengono le aliquote del 65% e del 75% e del bonus mobili che mantiene l'aliquota del 50%), la percentuale di detrazione viene ridotta al 36% per l'anno 2025 ed al 30% per gli anni 2026 e 2027. Per i lavori sull'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali, la detrazione viene stabilita al 50% per l'anno 2025 e al 36% per gli anni 2026-2027.

¹ IRPEF per scaglioni di reddito: fino a 28.000 euro aliquota 23%; da 28.001 euro a 50.000,00 euro aliquota 35%; oltre a 50.000,00 euro aliquota 43%.

I limiti di spesa/detrazione previsti per le varie tipologie di bonus sono rimasti invariati rispetto al 2024. Dall'anno 2025, per i soggetti IRPEF con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono previsti dei limiti massimi di spesa/onere detraibile.

Si evidenzia che dal 1° gennaio 2025 sono esclusi da qualsiasi bonus gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

NOVITÀ RELATIVE AL REGIME FORFETARIO

Per il solo anno 2025 viene incrementato da 30.000 euro a 35.000 euro il limite di reddito di lavoro dipendente e assimilato conseguito nell'anno precedente (2024) che costituisce causa di esclusione dal regime forfettario. Di conseguenza, un contribuente che nel corso del 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati per un massimo di 35.000 euro – rispettando tutte le altre condizioni – potrà permanere o accedere al regime forfettario.

Gli altri requisiti per la permanenza o l'accesso al regime forfettario, così come le cause ostative e le condizioni per l'accesso all'aliquota agevolata per i primi 5 esercizi restano invariati.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

Viene messa a regime la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non) e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, mediante la redazione di una perizia di stima e il pagamento di un'imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre successivo. Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato anche in tre rate annuali di pari importo, con interessi al tasso annuo del 3%.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

Sono riproposte le cessioni e le assegnazioni agevolate ai soci di beni immobili e mobili registrati, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva (8%) e riduzione delle imposte di trasferimento. Gli atti di cessione/assegnazione devono essere effettuati entro il 30.09.2025. L'imposta sostitutiva, ove dovuta, deve essere versata per il 60% entro il 30.09.2025 e per la restante parte entro il 30.11.2025.

I beni oggetto di assegnazione/cessione non devono essere strumentali per lo svolgimento dell'attività. Gli "assegnatari" devono risultare "soci" della società alla data del 30.09.2024.

ESTROMISSIONE BENI DITTA INDIVIDUALE

Viene riproposta la possibilità per l'imprenditore individuale di estromettere l'immobile strumentale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sull'eventuale plusvalenza. L'agevolazione riguarda le estromissioni di immobili – già posseduti alla data del 31.10.2024 - poste in essere dal 01.01.2025 al 31.05.2025. L'imposta sostitutiva, ove dovuta, deve essere versata per il 60% entro il 30.11.2025 e per la restante parte entro il 30.06.2026.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

Viene introdotto l'obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante taxi o noleggio con conducente e delle spese di rappresentanza. Per mezzi tracciabili si intendono versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La norma prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato i rimborsi delle suddette spese di trasferta se i relativi pagamenti sono eseguiti dal dipendente/collaboratore con metodi tracciabili. Anche la deducibilità dal reddito d'impresa di tali rimborsi analitici è ammessa a condizione che il pagamento sia effettuato mediante mezzi tracciabili.

L'obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante taxi o noleggio con conducente trova applicazione anche nel caso in cui siano sostenute direttamente dall'impresa.

IRES PREMIALE

Viene introdotta la c.d. "Ires premiale", vale a dire la riduzione, per il solo periodo d'imposta 2025, dell'aliquota Ires dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato, in presenza di determinate condizioni:

- accantonamento in una riserva "vincolata" di almeno l'80% dell'utile 2024;
- investimenti in beni strumentali 4.0 o 5.0 iniziati a decorrere dal 01.01.2025 e terminati entro il 31.10.2026 (per i soggetti "solari"), per un importo non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio 2023. In ogni caso gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore a 20.000 euro;
- numero delle ULA complessive del 2025 non sia inferiore alla media del triennio 2022-2024;
- incremento occupazionale a tempo indeterminato pari almeno all'1% rispetto all'anno 2024 e comunque in misura non inferiore ad una ULA;
- assenza del ricorso a cassa integrazione negli anni 2024 e 2025, fatta eccezione per alcune fattispecie di integrazione salariale prevista per specifiche situazioni.

Decade dall'agevolazione chi distribuisce l'utile accantonato alla riserva vincolata entro il 31.12.2026 e/o chi dismette i beni oggetto d'investimento entro il 31.12.2030.

Non possono beneficiare dell'agevolazione le società in stato di liquidazione, assoggettate a procedure concorsuali o che determinano il reddito sulla base di regimi forfetari.

NOVITA' INVESTIMENTI 4.0

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta 4.0.

Per quanto riguarda i **beni immateriali 4.0**, il **credito d'imposta viene abrogato** per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025. Restano ammessi all'agevolazione gli ordini effettuati entro il 31.12.2024 (con pagamento di un acconto almeno del 20%) purché l'investimento sia completato entro il 30.06.2025.

Relativamente ai **beni materiali 4.0**, viene mantenuto il credito d'imposta (20% fino a 2,5 mln, 10% per la quota superiore a 2,5 mln e fino a 10 mln, 5% per importi superiori a 10 mln) per gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (o nel termine lungo del 30.06.2026 in caso di investimenti "prenotati" entro il 31.12.2025), però **non è più concesso in maniera automatica, ma in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all'esaurimento dei fondi**. Su tale aspetto sono attesi chiarimenti ed indicazioni operative.

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2024 per gli investimenti 4.0 e 5.0 occorre inviare al GSE apposite comunicazioni preventive e consuntive.

PEC OBBLIGATORIA PER GLI AMMINISTRATORI

Viene introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di munirsi di PEC e comunicarla al Registro Imprese.

In attesa di chiarimenti ministeriali, in base alle indicazioni delle Camere di Commercio la comunicazione della pec degli amministratori è richiesta solo per l'iscrizione al Registro delle Imprese delle società costituite dal 1° gennaio 2025. Appena vi saranno chiarimenti in merito vi terremo aggiornati.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.